

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Giugno 2025

NEWS

FISCO

D.LGS. CORRETTIVO IN GU: PRINCIPALI NOVITÀ SU ADEMPIMENTI, CPB, CONTENZIOSO, SANZIONI ED ACCERTAMENTO

D. Lgs. 81/2025

Il Decreto, pubblicato in GU del 12 giugno 2025, prevede novità in tema di: adempimenti tributari; concordato preventivo biennale; contenzioso tributario; sanzioni; accertamento. Sintesi dei principali interventi.

Adempimenti tributari (artt. 1-6)

I **contribuenti in regime forfetario** continueranno a determinare il proprio reddito utilizzando i coefficienti di redditività basati sulla **classificazione ATECO 2007**, fino all'introduzione dei nuovi coefficienti previsti dalla classificazione ATECO 2025.

Dal 2026, le **Certificazioni Uniche (CU)** per i redditi di lavoro autonomo devono essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile e per i titolari di partita IVA, la **dichiarazione precompilata** è disponibile dal 20 maggio.

Si prevedono novità anche in tema di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie e termine invio spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

Resta infatti vietata, ma in maniera permanente, la **fatturazione elettronica** per operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Inoltre, dal periodo d'imposta 2025, i soggetti obbligati invieranno i dati delle **spese sanitarie** con cadenza annuale (non più semestrale) al Sistema Tessera Sanitaria, entro il termine che sarà stabilito con decreto MEF.

Viene disciplinato l'obbligo di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di **ricarica elettrica dei veicoli**, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.

Infine, i soggetti forfetari che effettuano acquisti soggetti a **reverse charge** potranno effettuare la liquidazione ed il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale (anziché mensile). Fanno eccezione solamente gli **acquisti intracomunitari** (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.

Concordato preventivo biennale (artt. 7-15)

Viene abrogato, a decorrere dal 2025, l'istituto del **concordato preventivo biennale** per i soggetti in regime **forfetario**. Inoltre, chi aderisce al concordato e presenta una differenza tra reddito concordato ed effettivo superiore ad € 85.000 è soggetto ad un'aliquota più elevata sull'eccedenza.

Inoltre, il decreto:

- introduce nuove **cause di esclusione** e di **cessazione** dal concordato per i lavoratori autonomi che partecipano ad associazioni/società tra professionisti, se non vi è adesione congiunta;
- chiarisce che per le cause di esclusione/cessazione dal concordato rilevano solo i **conferimenti di azienda** o di **ramo di azienda**, non i conferimenti in denaro;
- posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale al **30 settembre** (o nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio nei casi diversi dall'anno solare);
- prevede la possibilità di beneficiare della **maxi-deduzione del 120%** del costo del lavoro per nuove assunzioni anche nel reddito oggetto del concordato;
- introduce soglie massime di aumento del reddito proposto nel concordato per i contribuenti con **elevata affidabilità fiscale** rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente (aventi, cioè, un livello da 8 a 10);
- chiarisce le cause di decadenza dal concordato, in particolare in caso di **omesso versamento delle imposte**.

Contenzioso tributario (art. 16)

Si rafforza l'obbligo di attestazione di conformità dei documenti digitalizzati, introduce la lettura immediata del dispositivo e prevede la notifica via PEC per la messa in mora e, infine, estende la **conciliazione fuori udienza** anche in Cassazione.

Sanzioni tributarie (artt. 17-20)

Si modificano le soglie di rilevanza per gli illeciti doganali, si disciplina la confisca, si introduce la non punibilità per **ravvedimento operoso**, si aggiornano le regole per **soggetti AEO** e le condizioni di riscatto delle merci confiscate.

Viene estesa la possibilità di **definizione agevolata delle sanzioni** anche agli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, purché l'istanza di autotutela sia stata presentata prima della scadenza del termine per ricorso. Inoltre, il Decreto Correttivo amplia la platea dei beneficiari della definizione agevolata delle sanzioni in caso di **autotutela parziale**.

Infine, viene introdotta una sanzione fissa (250 euro per omessa, 150 euro per tardiva) per la mancata o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini dell'**imposta di registro**, anche se non dovuta.

Accertamento (artt. 21-23)

Il Decreto:

- chiarisce la disciplina per **accertamento con adesione**, precludendo la doppia adesione in caso di attivazione sia su richiesta del contribuente, che di comune accordo;
- precisa che dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini per **emergenza Covid-19** non si applica più agli atti impugnabili dell'Agenzia delle Entrate.
- estende ad 8 anni il termine per la notifica di avvisi di accertamento relativi al recupero di **aiuti di Stato** di natura fiscale.

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA SOSTITUTIVA DEL 770: PROROGATA LA SCADENZA

Prov. AE 3 giugno 2025 n. 241540

Il Modello 770 c.d. semplificato potrà essere trasmesso entro il 30 settembre 2025 per comunicare, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto.

È stata prorogata al **30 settembre 2025** la scadenza per la comunicazione dei dati da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti per accedere alla modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770. Tale comunicazione è utilizzabile per comunicare, **oltre alle ritenute e trattenute operate** nei mesi di **gennaio e febbraio**, anche quelle relative ai mesi **da marzo a agosto del 2025**.

Per i **versamenti** tramite Modello F24, si precisa, rimangono valide le ordinarie scadenze.

VERSAMENTO SALDO E PRIMO ACCONTO IMPOSTE: PROSSIMA SCADENZA

Art. 17 DPR 435/2001

Si avvicina il termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025, in unica soluzione o come prima rata, sia per quanto riguarda le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP), le addizionali le imposte sostitutive.

Scade il **30 giugno 2025** il termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto per il 2025 dell'IRPEF e relative addizionali, dell'IRES, dell'IRAP e delle imposte sostitutive (cedolare secca sugli affitti, IVIE, IVAFE, ecc.), in unica soluzione o della prima rata, nel caso si decida di avvalersi della possibilità di versamento rateale.

È, inoltre, possibile scegliere di versare le imposte nel termine differito di 30 giorni (quindi entro il 30 luglio 2025), applicando la maggiorazione dello 0,40%.

CESSIONE IMMOBILE ACQUISITO A SEGUITO ACCORDO DI SEPARAZIONE

Risp. AE 11 giugno 2025 n. 153

Nell'ipotesi di plusvalenza derivante dalla cessione infra-quinquennale di un immobile acquisito in esecuzione degli impegni assunti in sede di procedura di separazione, quale norma si applica.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di successiva rivendita dell'immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la **plusvalenza** è imponible secondo le **regole ordinarie**, ossia se la cessione avviene entro il quinquennio, salvo che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In particolare, ai fini del **computo del quinquennio** occorre fare riferimento al periodo intercorso tra la data in cui l'immobile è stato acquisito a seguito della sentenza e quella in cui è avvenuta la rivendita.

REGIME FORFETTARIO ED ISCRIZIONE ALL'AIRE: DECORRENZA FUORIUSCITA

Risp. AE 9 giugno 2025 n. 149

La perdita del requisito della residenza non comporta immediata cessazione del regime forfettario: la fuoriuscita avverrà dall'anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa.

L'Agenzia delle Entrate, in una Risposta ad interpello, ha ribadito che l'unica causa di cessazione immediata del regime forfettario è rappresentata dal superamento, in corso d'anno, del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore ad € 100.000.

Diversamente, determinano la fuoriuscita dal regime, **a partire dall'anno successivo**, il venire meno di uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime od il verificarsi, in corso d'anno, di una delle cause di esclusione, tra le quali rientra, appunto, il trasferimento della residenza all'estero, con conseguente iscrizione all'AIRE.

IMPOSTA DI BOLLO: COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Circ. AE 4 giugno 2025 n. 7/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative in materia di applicazione dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Vengono analizzati i termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario e, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.

Imposta di bollo per contratti 2025

L'art. 1, c. 87, Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, dal 2025, l'imposta di bollo è **versata annualmente** dalle imprese di assicurazione e può essere assolta in modo virtuale, mediante Modello F24 anche in compensazione orizzontale con crediti relativi ad altri tributi. La novità riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, sia quelli in essere a tale data. Resta fermo che l'**ammontare** corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Fino al 31 dicembre 2024, l'imposta di bollo annuale relativa alle comunicazioni dei prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, era dovuta all'atto del rimborso o riscatto.

Versamento imposta accantonata fino al 2024

Il comma 88 del citato art. 1 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti **quote e scadenze**:

- il 50% entro il 30 giugno 2025;
- il 20% entro il 30 giugno 2026;
- il 20% entro il 30 giugno 2027;
- il 10% entro il 30 giugno 2028.

L'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza od al riscatto della polizza.

Per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente od integralmente) entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all'imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all'imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le nuove modalità sopraindicate.

Anche in tali casi, l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall'impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza od al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all'erario.

Polizze emesse da imprese di assicurazioni estere

Per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere **operanti in Italia** in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l'imposta di bollo dovuta annualmente a partire dal 2025 e quella calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024 è assolta dall'impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta, purché detta impresa richieda l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempreché eserciti od abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter, c. 3, DPR 600/1973. In assenza della predetta opzione e della richiesta di autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale:

- se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l'imposta di bollo è comunque dovuta e deve continuare ad essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente con le modalità previste dall'art. 3, c. 7, DM 24 maggio 2012;
- se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero.

Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione

Le attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. **scudo fiscale**) sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille da versare entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

A decorrere dall'annualità 2025, l'imposta di bollo speciale annuale deve essere determinata al netto dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall'impresa di assicurazioni; a tal fine, le imprese di assicurazioni comunicano all'intermediario residente l'imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.

Con riferimento all'imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa possa essere scomputata dall'imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024: l'imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze sopra riportate.

PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO: IRRILEVANTE L'ASSENZA DEI TOP MANAGERS

Risp. AE 4 giugno 2025 n. 147

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito finalità e criteri applicativi del regime fiscale agevolato per i piani di azionariato diffuso rivolti ai lavoratori.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione della norma in tema di **trattamento fiscale agevolato** dei piani di azionariato diffuso rivolti ai dipendenti (art. 51 c. 2 lett. g DPR 917/86).

Si ricorda che il regime agevolato prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € **2.065,83**, a **condizione** che dette azioni non siano riacquistate dalla società

emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dall'acquisto.

Il quesito sollevato dalla società offre lo spunto per una riflessione ampia sulla definizione di **generalità dei dipendenti**, perché il piano di azionariato prevede l'**esclusione** dei **direttori** generali e dei **dirigenti** con responsabilità strategiche. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso analizzato, l'esclusione **consente comunque** l'applicazione del regime agevolato, in quanto non è motivata da intenti discriminatori (intenti che la legge vuole appunto impedire), ma risponde alla necessità di uniformarsi alle politiche di remunerazione adottate dalla società, che prevedono un diverso regime di incentivazione, con obiettivi e strutture retributive differenziate per il top management.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate riconosce che il **concetto di generalità** può essere interpretato in maniera **funzionale e flessibile**, includendo offerte rivolte a tutte le categorie di dipendenti, anche se non ad ogni singolo lavoratore. Ciò è possibile purché vi sia **coerenza e ragionevolezza** nei criteri di esclusione, e **non** vi siano **finalità elusive**.

POLIZZE CATASTROFALI: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 39/2025 DI PROROGA DELL'OBLIGO

L. 78/2025 di conversione del DL 39/2025

È stato convertito in legge il DL 39/2025 che ha prorogato per le micro, piccole e medie imprese il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali.

Di seguito, riepiloghiamo le disposizioni (art. 1 c. 1 DL 39/2025 conv., con modif., in L. 78/2025):

a) per le **imprese di medie dimensioni**, il termine è **prorogato al 1° ottobre 2025**;
b) per le **piccole e micro imprese**, il termine è **prorogato al 31 dicembre 2025**.
Per le **grandi imprese**, invece, è rimasto **fermo il termine** del 31 marzo 2025.
In caso di **inadempimento**, oltre al rischio di una sanzione amministrativa pecuniaria, la società rischia di non poter accedere all'assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato (ai sensi dell'art. 1 c. 102 L. 213/2023); tale disposizione si applica:
- per le imprese di medie dimensioni, nonché per le piccole e microimprese: dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo e, quindi, dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- per le grandi imprese: decorsi 90 giorni dal 31 marzo 2025, data di decorrenza dell'obbligo assicurativo e, quindi, dal 30 giugno 2025.
Per la determinazione del **valore dei beni da assicurare** si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso (art. 1 c. 101 terzo periodo L. 213/2023 introd. dall'art. 1 c. 3 bis DL 39/2025).
L'assicuratore è tenuto ad assicurare **esclusivamente** gli **immobili costruiti od ampliati** sulla base di un valido **titolo edilizio** ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1 c. 106 secondo periodo L. 213/2023 sost. dall'art. 1 c. 3 quinquies DL 39/2025 conv. in L. 78/2025).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: RAPPORTO TRA SOCIETÀ ED AUTORE DEL REATO

Cass. pen. 18 febbraio 2025 n. 19096 (deposito 22 maggio 2025)

Una recente pronuncia in tema di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 ha indicato come necessario il rapporto tra società ed autore del reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente (ai sensi del D. Lgs. 231/2001) per il reato presupposto commesso da persona inserita nella vita societaria può sussistere **solo se sussiste un rapporto qualificato** tra l'ente e la persona fisica che ha commesso il reato di cui indirettamente possa essersi avvalsa la società.

Al fine di poter accertare il presupposto della responsabilità amministrativa in quella che viene definita "colpa in organizzazione", tale rapporto deve, infatti, poter rientrare nel perimetro organizzativo della società stessa, e l'autore del reato deve essere un soggetto apicale della società od una persona sottoposta alla direzione ed alla vigilanza di un soggetto apicale della stessa.

TRASFERTE ALL'ESTERO: AMMESSI I RIMBORSI E LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE IN CONTANTI

Art. 1 DL 84/2025

In materia di rimborso spese a dipendenti e professionisti, nonché di deducibilità delle spese sostenute dai professionisti, il DL Fiscale stabilisce che, dal 2025, sono soggette all'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

Il legislatore (nell'ambito del Decreto Fiscale) è intervenuto in materia di rimborso spese a dipendenti e professionisti, nonché in materia di deducibilità delle spese sostenute dai professionisti, per stabilire che, dal **2025**, sono soggette all'obbligo di pagamento con **mezzi tracciabili**, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le **spese di trasferta sostenute in Italia** (escluse quindi quelle sostenute all'estero, che possono ancora essere pagate in contanti).

L'intervento legislativo, che obbliga l'utilizzo di mezzi tracciabili limitatamente alle trasferte in Italia, riguarda la seguente casistica:

- ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), **sostenute dal lavoratore dipendente** in occasione delle trasferte o missioni;
- ai fini della **deducibilità dal reddito di impresa** e di **lavoro autonomo**, delle spese sostenute dall'imprenditore e dal professionista per vitto ed alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti e degli amministratori.

PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Art. 13 DL 84/2025

Una delle principali novità del cd. Decreto Fiscale interessa la proroga dei termini di versamento al prossimo 21 luglio. Ecco quali sono i soggetti interessati.

I versamenti **in scadenza al 30 giugno 2025** delle somme derivanti dalle dichiarazioni fiscali è prorogata **al 21 luglio 2025 senza maggiorazione**, con possibilità di pagare **entro** il 20 agosto 2025 con la maggiorazione pari a 0,40%. La proroga riguarda i soggetti che:

- a) esercitano **attività** per le quali sono stati **approvati** gli ISA, a prescindere dal fatto che li applichino oppure ricadano in cause di esclusione (es. soggetti in **regime forfettario**, in regime dei **minimi** o che applicano altri criteri forfettari di determinazione del reddito), e dichiarano **ricavi** o compensi **non superiori** al limite stabilito per ciascun indice dal relativo DM di approvazione;
 - b) partecipano a società, associazioni ed imprese il cui reddito è tassato per **trasparenza** in capo agli stessi (società di persone o srl e spa che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale) e che hanno i requisiti sopra citati.
- La proroga interessa **tutti i versamenti risultanti** dalle dichiarazioni fiscali, quindi anche quelli relativi al saldo dell'IVA annuale (per chi si avvale della facoltà di pagare entro il termine di versamento delle imposte dirette), IRAP, addizionali, contributi INPS da quadro RR del modello redditi PF.

PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025

Avviso MIMIT 25 giugno 2025 n. 0127654

L'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese, introdotto con la Legge di Bilancio 2025, a pochi giorni dalla scadenza (30 giugno 2025), è stato prorogato dal MIMIT al 31 dicembre 2025. Resta confermata la sanzione per chi non adempie ed il divieto di usare la PEC della società.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinviato il termine fissato per l'assolvimento dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

La proroga nasce in risposta alle segnalazioni di **Unioncamere** e dei **professionisti**, che hanno evidenziato **incertezze interpretative** e difficoltà operative.

Nell'avviso del 25 giugno 2025 viene confermata la validità delle istruzioni operative fornite dal MIMIT con la precedente nota del 12 marzo 2025 n. 43836. In particolare: l'obbligo riguarda tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone), anche quelle costituite prima del 1° gennaio 2025; l'**indirizzo PEC** deve essere diverso da quello della società e la sua comunicazione, salvo eccezioni, è gratuita (esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria).

Un'attenzione particolare per le **sanzioni**: la mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro per ciascun amministratore, ridotta nel caso in cui l'assolvimento dell'obbligo avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto.

BONUS EDILIZI 2025: DETRAZIONE AL 50% PER ABITAZIONE PRINCIPALE, CONDOMINI E CALDAIE

Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E

L'Agenzia delle Entrate, con una Circolare, ha fornito le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di bonus edilizi.

In particolare, le specifiche sono intervenute sulla detrazione al 50% per interventi sull'unità adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze), sugli interventi sulle parti comuni de condomini e sull'esclusione dalle detrazioni per le caldaie alimentate a combustibili fossili.

Abitazione principale e relative pertinenze

Se gli interventi sono realizzati sull'abitazione principale il c.d. “**bonus casa**”, l'**ecobonus** ed il **sismabonus** competono con la aliquota maggiore - 50% per le spese sostenute nel 2025 e 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 - rispetto a quella “ordinaria” del 36% e del 30% per gli immobili diversi. In questi casi, l'aliquota maggiore compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale **al termine dei lavori** e si estende anche alle pertinenze. La maggiorazione interessa solo i titolari, all'**inizio dei lavori**, del diritto di proprietà (compresa nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso ed abitazione). Sono, quindi, esclusi il **familiare** convivente ed il detentore dell'immobile (inquilino o comodatario).

Un altro importante chiarimento riguarda il **sismabonus acquisti** ed il **bonus casa acquisti**; l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che la maggiorazione spetta se l'unità acquistata viene **adibita ad abitazione principale entro** il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.

Stessa affermazione riguarda la detrazione IRPEF per l'acquisto o la costruzione di **box auto pertinenziali**.

Parti comuni di condomini

Le aliquote maggiorate si applicano anche agli interventi realizzati su **parti comuni** di edifici condominiali, limitatamente ai condomini che, all'inizio dei lavori, siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad **abitazione principale**.

Ovviamente, le spese imputate ai condòmini che non hanno i requisiti (non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, od immobile non adibito ad abitazione principale), usufruiscono delle detrazioni con le aliquote ordinarie.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che, dal **2025**, la detrazione non è più ammessa per le spese sostenute per gli interventi di **nuova installazione** (bonus casa) e/o di **sostituzione** (ecobonus) degli impianti di **climatizzazione** invernale con caldaie a condensazione ed i generatori d'aria calda a condensazione, **alimentati a combustibili fossili** (es. metano).

La detrazione permane, dunque, per i **microcogeneratori**, anche se alimentati da combustibili fossili, i **generatori a biomassa**, le **pompe di calore** ad assorbimento a gas ed i **sistemi ibridi** costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

SUPERBONUS: RIPARTIZIONE DECENNALE SPESE SOSTENUTE NEL 2023

Istruzioni aggiornate modello Redditi 2024

Per le spese sostenute nel corso del 2023, la detrazione può essere ripartita in 10 rate annuali, anziché nelle previste 4.

Poiché la facoltà è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, quindi con i termini per la dichiarazione relativa al 2023 già scaduti, il contribuente interessato deve esercitare l'opzione (irrevocabile) in una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024 o 730/2024 - utilizzando il Mod. Redditi 2024 appositamente modificato dall'Agenzia delle

Entrate nel 2025 per consentire di barrare l'apposita casella Opzione 2023 - da presentare entro il 31 ottobre 2025.

In essa, il contribuente interessato deve sostituire l'originaria detrazione in 4 anni con quella in 10 anni.

Operativamente, occorre distinguere in base alla tipologia della spesa:

- se la spesa è relativa ad interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ed altri interventi (tra cui anche il Sismabonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP, occorre barrare la colonna 8A (Opzione 2023) dei rigli da RP41 a RP47;
- se la spesa è relativa ad interventi relativi alle **"colonnine di ricarica"** da indicare nella sezione III C del quadro RP, occorre barrare la colonna 5A;
- se la spesa è relativa ad interventi di **Ecobonus** da indicare nella sezione IV del quadro RP, occorre barrare la colonna 7A (Opzione 2023) dei rigli da RP61 a RP64.

Se la riduzione (da 1/4 a 1/10) della detrazione della prima rata del bonus comporta una maggiore imposta dovuta (od un minor credito rispetto a quello già utilizzato), la differenza va versata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro la scadenza del saldo IRPEF 2024.

L'opzione non dovrebbe essere riconosciuta a chi non ha presentato alcuna dichiarazione: è, infatti, principio generale che le **dichiarazioni integrative** sono ammesse solo in presenza di una dichiarazione originaria validamente presentata.

ROTTAMAZIONE QUATER: POSSIBILE PAGARE SOLO ALCUNE CARTELLE DELLA COMUNICAZIONE

FAQ AER 25 giugno 2025

L'Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito istituzionale precisando che chi è stato riammesso alla definizione agevolata ed ha ricevuto la relativa Comunicazione può decidere di pagare solo una parte delle cartelle o degli avvisi indicati.

Per il caso specifico, si può utilizzare il servizio "**ContiTu**", disponibile sul sito internet dell'AeR (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), che consente di rimodulare l'importo totale dovuto del piano di riammissione e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

All'interno del servizio, **occorre indicare**: il codice fiscale dell'intestatario della comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail per ricevere i nuovi moduli ed il progressivo delle cartelle che si intende pagare, come riportato nel prospetto di sintesi allegato alla Comunicazione.

Una volta confermata l'operazione, si riceverà via e-mail il **nuovo piano di pagamento** e tutti i moduli delle rate.

Per i **restanti debiti** riportati nella Comunicazione non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l'AeR potrà riprendere le azioni di recupero.

INVESTIMENTI 4.0: APERTO IL CANALE PER LE COMUNICAZIONI 2025

DD MIMIT 16 giugno 2025

È operativa dal 17 giugno 2025 la piattaforma informatica 4.0, mediante la quale le imprese possono presentare il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di prenotazione.

Le comunicazioni possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Ai fini della **prenotazione delle risorse** (disponibili entro un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro), rileva l'**ordine cronologico** di presentazione delle comunicazioni preventive. In caso di **esaurimento** delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di eventuale nuova disponibilità di fondi che sarà comunicata dal GSE.

Regime transitorio

Le imprese che al 15 maggio 2025 hanno **già comunicato** investimenti, tramite il modello previsto dal precedente DD Mimit 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, in via preventiva ovvero di completamento, per mantenere l'ordine cronologico della prenotazione con la data di invio della comunicazione già trasmessa, devono confermarla trasmettendo il nuovo modello di comunicazione di cui al DD Mimit 15 maggio 2025 **entro il 17 luglio 2025**.

Indicazioni specifiche

Le imprese che non vi adempiono, devono **ripresentare** il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni e, ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l'ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva, perdendo quindi la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le vecchie disposizioni previste dal DD Mimit 24 aprile 2024.

OPERATORI SANITARI: A REGIME L'ESONERO DA FATTURA ELETTRONICA

Art. 2 D. Lgs. 81/2025

Dopo ripetuti rinvii effettuati negli ultimi anni, è stato previsto che il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie operi a regime, quindi anche per i prossimi anni.

Il divieto si applica anche per i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto, per tali operazioni, effettuate nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali, sarà sempre obbligatorio emettere la **fattura in formato cartaceo od elettronico**, ma **extra-Sistema di Interscambio**.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO: NOVITÀ LEGISLATIVA

Art. 2 D. Lgs. 88/2025

Il D. Lgs. 88/2025 (in vigore dall'8 luglio 2025) interviene sulla disciplina del trasferimento della sede sociale all'estero.

La norma, in particolare:

- modifica l'art. 2369 c.c. che reca un elenco delle **deliberazioni** che richiedono, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Da questo elenco la novella

sopprime il riferimento alle deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all'estero (art. 2 c. 1 lett. d);

- modifica l'art. 2510 bis c.c., il quale prevede che il trasferimento all'estero della **sede statutaria** sia posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera ed internazionale. Inserendo un comma aggiuntivo, la novella chiarisce che tale trasformazione deve considerarsi a tutti gli effetti trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione (art. 2 c. 1 lett. e).

PRINCIPIO CONTABILE OIC 30 - BILANCI INTERMEDI: NUOVA VERSIONE

OIC n. 30

*L'OIC ha approvato a giugno 2025 la versione definitiva del principio OIC 30 che disciplina la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute **per legge**, o scelgono **volontariamente**, di pubblicare un bilancio intermedio.*

Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni **fisiologiche** nella vita della società. Pertanto, non disciplina il contenuto di quelle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. e art. 2447 c.c. Rimane comunque ferma, anche in questi casi, la possibilità della società di adottare l'OIC 30 applicando tutte le disposizioni ivi previste. La precedente versione dell'OIC 30 trattava sia della redazione delle situazioni patrimoniali obbligatorie per legge (nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul proprio capitale o intendano procedere all'emissione di prestiti obbligazionari e nei casi di trasformazione, fusione e scissione), sia delle relazioni infrannuali obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati, sia dei bilanci intermedi.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all'utile semestrale prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questa soluzione ha - tra l'altro - il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell'Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS, sia con gli OIC.

Il nuovo OIC 30, infine, si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio **2026** o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

APPROFONDIMENTI

DETRAZIONI FISCALI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE A CHIARIMENTO DELLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

L'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità, in vigore dal 2025, riguardanti il calcolo e la spettanza delle detrazioni per oneri e spese ai fini IRPEF. Sulla base delle linee restrittive adottate negli anni precedenti, con la Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte ulteriori limitazioni per la fruizione delle detrazioni, prevedendo, di fatto, una

sorta di parametrizzazione in base al reddito del contribuente. Ecco gli aspetti principali chiariti dalla prassi.

La Manovra 2025 ha introdotto numerose **novità** in materia di detrazioni fiscali, IRPEF ed agevolazioni per famiglie e lavoratori. Si segnalano limiti agli oneri ed alle spese detraibili per i **redditi superiori a 75.000 euro**, l'incremento delle detrazioni previste per la **frequenza scolastica** e per le spese di mantenimento dei **cani guida**. L'Agenzia delle Entrate ha affrontato questi temi nella Circ. AE 29 maggio 2025 n. 6/E.

Il riordino delle detrazioni

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo **superiore a 75.000 euro**, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

- il **reddito complessivo** del contribuente;
- il numero di **figli fiscalmente a carico**.

La norma, in sostanza, prevede una **riduzione progressiva**, all'aumentare del reddito, dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le **famiglie numerose** o con figli con **disabilità** accertata.

Si prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino ad un **determinato ammontare**, le cui modalità di calcolo sono fissate dal medesimo articolo.

Familiari a carico

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l'art. 12 TUIR, disponendo la possibilità di fruire delle **detrazioni** per gli oneri e per le spese sostenute nell'interesse:

- del **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- di **ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, ed i figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti conviventi.

Il nuovo calcolo delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro

L'ammontare massimo degli **oneri** e delle **spese** che danno diritto alla **detrazione** è calcolato moltiplicando l'importo base, determinato ai sensi dell'art. 16-ter c. 2 TUIR, in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo c. 3, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio ed i figli adottivi, affidati od affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 c. 2 TUIR.

Le disposizioni inserite nel nuovo art. 16-ter c. 1 DPR 917/86, c.d. TUIR prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR, sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare calcolato **moltiplicando l'importo base** determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente **per il coefficiente indicato** in corrispondenza del **numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati od affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR.

A questo proposito si ricorda, preliminarmente, che a seguito dell'introduzione dell'art. 15 c. 3-bis TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dal citato art. 15 spettano per l'**intero importo** qualora il reddito complessivo non ecceda **120.000 euro**, mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro, esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta **diminuisce progressivamente** al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.

L'art. 12 c. 2 TUIR prevede che le detrazioni per **carichi di famiglia** spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un **reddito complessivo**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed Organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Per i **figli** di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a **4.000 euro**.

Il nuovo calcolo delle detrazioni: importo base

L'art. 16-ter c. 2 TUIR dispone che l'**importo base** è pari a:

- **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare

L'art. 16-ter c. 3 TUIR, in particolare, prevede che il **coefficiente** da utilizzare è pari a:

- **0,50**, se nel nucleo familiare **non sono presenti figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR (tale disposizione prevede che le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed Organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro);
- **0,70**, se nel nucleo familiare è presente **un figlio**, che si trova nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR;
- **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR;
- **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2, od almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR.

Livello massimo di detrazione

Alla luce del combinato disposto del nuovo art. 16-ter cc. 2 e 3 TUIR, quindi, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il **livello massimo di detrazioni** percepibili annualmente è pari a:

- **14.000 euro** qualora il nucleo familiare comprenda **tre o più figli** fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92);
- **11.900 euro** qualora il nucleo familiare comprenda **due figli** fiscalmente a carico;
- **9.800 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente **un figlio** fiscalmente a carico;
- **7.000 euro** qualora nel nucleo familiare **non siano presenti figli** fiscalmente a carico.

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro	14.000 euro	7.000 euro	9.800 euro	11.900 euro	14.000 euro
Oltre i 100.000 euro	8.000 euro	4.000 euro	5.600 euro	6.800 euro	8.000 euro

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, **sono escluse**:

- le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR;
- le somme investite nelle **start-up innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis DL 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012;
- le somme investite nelle **piccole e medie imprese innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4 c. 9 seconda parte e 9-ter DL 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che sono escluse dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a **detrazioni forfetarie**, poiché in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.

Con la circolare in esame è stato, inoltre, specificato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute nel periodo di riferimento siano **superiori** all'ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione.

In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere, secondo convenienza, di considerare le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta lorda.

L'AE ha precisato che, per i soggetti con reddito complessivo **superiore a 120.000 euro**, oltre all'applicazione del nuovo art. 16-ter TUIR, rimane ferma l'applicazione dell'art. 15 c. 3-bis, 3-ter e 3-quater TUIR, secondo cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro, ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ne deriva che i contribuenti, i quali percepiscono redditi oltre i 120.000 euro, devono dapprima determinare l'**ammontare massimo** di oneri e spese detraibili ai sensi dell'art. 16-ter, calcolando su tale importo le relative detrazioni, ed infine devono applicare la **limitazione** dell'art. 15 c. 3-bis, individuando così la detrazione effettivamente spettante.

Esempio n. 1
Si consideri il caso di un contribuente che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:
• spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);
• spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%)
• erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%)

Esempio n. 1
In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall'imposta, può: • imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%); • nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%). Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'art. 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute. Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto ad una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l'ammontare massimo di 11.900 euro.

Esempio n. 2
Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi: • spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell'1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l'anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%); • spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%); • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%). In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-ter c. 5 secondo periodo TUIR, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può: • imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%); • imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 4.000 euro = 7.900 euro), l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%). 1) Per le spese incluse nell'ammontare di cui all'art. 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro. 2) Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%). 3) Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

Dal punto di vista fiscale, la materia dei compensi degli amministratori desta non poche difficoltà operative alla luce del fatto che sono sempre più frequenti le contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la congruità degli stessi con conseguente disconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa.

La determinazione del compenso: risvolti civilistici e conseguenti impatti fiscali

La **verifica dei compensi** agli amministratori rappresenta un passaggio cruciale nella prassi operativa delle società, rendendo essenziale il controllo della corrispondenza tra gli importi deliberati e quelli effettivamente erogati ed assicurando la corretta imputazione contabile in bilancio, oltre che la conformità alle normative fiscali.

Solo un'accurata gestione di questi aspetti può prevenire da **potenziali contestazioni** durante le quali spetta all'imprenditore l'onere della prova contraria, ovvero, di dimostrare che le spese portate in deduzione dal reddito siano effettivamente congrue ed inerenti all'attività d'impresa.

Ai fini della **deducibilità** dei compensi degli amministratori di società di capitali, è necessario il rispetto del combinato disposto degli artt. 2389 c. 1 e 2364 c. 1 n. 3 c.c. e, dunque, che ne risulti la quantificazione nello **statuto**, oppure in una esplicita **delibera** dell'assemblea dei soci, che non può considerarsi implicita neppure nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso (art. 2364 n. 1 e 3 c.c.).

A norma dell'art. 2364 c.c., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita **delibera assembleare** e può essere corrisposto:

- in **misura fissa** e liquidato con cadenza periodica o “una tantum” oppure;
- in **misura percentuale** sull'utile d'esercizio da calcolarsi sugli utili netti distribuibili (dedotta, quindi, la quota di utili destinata a riserva legale, a copertura perdite ovvero ad altri usi).

Per gli amministratori investiti di **particolari cariche** statutarie (es. amministratori delegati), la determinazione della remunerazione avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con facoltà per l'assemblea (sempreché lo statuto lo preveda) di determinare la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli a cui sono affidati particolari incarichi.

Infine, ai sensi dell'art. 2389 c. 2 c.c., il compenso degli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte da una **partecipazione agli utili**, la quale deve essere corrisposta all'amministratore anche nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato di non distribuire utili fra azionisti, oppure, dall'attribuzione del diritto a sottoscrivere a prezzo predeterminato **azioni** di futura emissione.

Se, quindi, tali costi non sono determinati nello Statuto, né deliberati preventivamente dall'assemblea, gli stessi possono essere considerati non certi nell'esistenza e neppure obiettivamente determinabili (Cass. 28 aprile 2021 n. 11161).

L'esigenza di un'espressa previsione statutaria o di una specifica delibera assembleare, avente ad oggetto la **determinazione dei compensi** degli amministratori, è funzionale a garantire la piena trasparenza e la previa conoscenza di tutti i soci della relativa voce di spesa, in quanto elemento essenziale del rapporto fiduciario che presiede all'affidamento dell'incarico di amministrazione; esigenza che si ritiene soddisfatta soltanto attraverso la previsione di una specifica manifestazione dell'assemblea, diretta all'assunzione dell'onere patrimoniale connesso al funzionamento dell'Organo di direzione della società.

La deducibilità del compenso secondo il principio di cassa

Ai sensi dell'art. 95 c. 5 TUIR, i compensi degli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti (**principio di cassa**), a prescindere dall'esercizio in cui sono contabilizzati, in quanto le regole in materia di imputazione dei componenti negativi di reddito sono inderogabili, ciò al fine di evitare che la deduzione dei compensi da parte dell'impresa fosse effettuata anticipatamente - nel periodo d'imposta di competenza - rispetto alla tassazione degli stessi in capo agli amministratori, la quale è condizionata alla loro effettiva erogazione e che potrebbe, quindi, avvenire anche dopo anni.

Per i compensi degli amministratori il cui reddito rientra nell'ambito del rapporto para subordinato, la deducibilità è garantita anche per quelle somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. **principio di cassa allargato**). Non è possibile estendere il principio di "cassa allargato" agli amministratori il cui compenso costituisca reddito di lavoro autonomo.

In ottemperanza al suddetto principio di cassa, i pagamenti sono considerati effettuati e percepiti nel momento stesso in cui le somme diventano disponibili per il beneficiario (Ris. AE 29 maggio 2009 n. 138/E).

È di tutta evidenza che, qualora il compenso all'amministratore venga corrisposto nello stesso **esercizio di competenza**, sussista una corrispondenza tra esercizio di imputazione a costo del compenso amministratore e periodo d'imposta di deducibilità fiscale dello stesso. Nel diverso caso in cui il pagamento del compenso all'amministratore avvenga nel periodo d'imposta successivo, si determina un disallineamento tra imputazione a conto economico e deducibilità fiscale; in tale ipotesi, nel rispetto dei principi esposti nell'OIC 25, devono essere iscritti in bilancio i crediti relativi alle **imposte anticipate**, se ne ricorrono i presupposti delineati dallo stesso OIC 25 (par. 41).

Congruità fiscale e sindacabilità dell'amministrazione finanziari

I compensi corrisposti agli amministratori, ai fini della deducibilità degli stessi, devono essere non solo regolarmente deliberati dall'assemblea dei soci e liquidati secondo il principio di cassa, bensì anche adeguati o, comunque, **proporzionati** ai ricavi conseguiti ed alle esigenze della società erogante.

Non esistendo nel nostro ordinamento tributario alcuna norma che quantifichi l'importo massimo deducibile del compenso agli amministratori, si lascia spazio a molteplici interpretazioni di prassi e ad un possibile sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la **congruità** di detti compensi.

La possibilità degli Uffici di valutare la congruità del *quantum* da assegnare agli amministratori nel rispetto del principio di inerenza è stata oggetto di molteplici **contrast giurisprudenziali**.

Secondo un primo orientamento, un filone della Cassazione ha ritenuto non sussistere la possibilità per gli Uffici di poter sindacare la congruità dei compensi degli amministratori che, in mancanza di indicazioni vincolanti contenenti limiti di spesa, sono pienamente deducibili (Cass. 9 maggio 2002 n. 6599; Cass. 31 ottobre 2005 n. 21155; Cass. 2 dicembre 2008 n. 28595; Cass. 10 dicembre 2010 n. 24957).

In senso diametralmente **opposto**, i giudici di legittimità hanno riconosciuto al Fisco, non solo la possibilità di procedere alla **rettifica** delle dichiarazioni indipendentemente dalla regolarità delle scritture contabili, ma, altresì, è stata concessa la possibilità di negare la deducibilità di parte di quei compensi quantitativamente **sproporzionati** rispetto ai ricavi od all'oggetto sociale (Cass. 27 settembre 2000 n. 12813; Cass. 30 ottobre 2001 n. 13478; Cass. 25 settembre 2006 n. 20748; Cass. 11 aprile 2008 n. 9497 e Cass. 27 settembre 2000 n. 12813).

Confermativo di quest'ultimo filone giurisprudenziale maggioritario è stata la Cass. 30 novembre 2016 n. 24379, con cui è stato stabilito che gli Uffici possono **negare la deducibilità** di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato ai ricavi o all'attività

dell'impresa (tramite accertamento analitico-induttivo), non essendo vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti, in linea con quanto confermato dalla Ris. AE 31 dicembre 2012 n. 113/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che in sede di verifica può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei compensi degli amministratori in tutte le ipotesi in cui appaiano insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi.

Attenzione, da ultimo i giudici (cfr. Cass. 16 gennaio 2025 n. 1051, sez. trib.) hanno stabilito che, in caso di contestazione da parte del Fisco circa la **congruità dei compensi** degli amministratori erogati e dedotti, se è dimostrata una lineare coincidenza tra emolumento erogato e risultati economici e finanziari della società erogante, si può ritenere integrata la prova contraria richiesta ai contribuenti per annullare qualunque indebita pretesa erariale.

I controlli e le corrette procedure

Si è constatato che le regole fiscali secondo cui i compensi agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, vanno inevitabilmente conciliate con quelle civilistiche. E solo il rispetto della regola civilistica conferisce al costo quel carattere di certezza ed obiettiva determinabilità, a cui la norma fiscale subordina la deducibilità.

Per tale ragione, si elencano i **passaggi** per gestire correttamente i risvolti civilistici e fiscali del compenso amministratori e garantirne la deducibilità:

A. verificare la presenza della sottostante **delibera assembleare** (o del Consiglio di Amministrazione nel caso di amministratori muniti di speciali incarichi);

B. riscontrare in bilancio l'importo del **compenso** dell'amministratore rilevato in contabilità;

C. riscontrare il rispetto del **principio di cassa** e le modalità di pagamento del compenso;

D. riportare in **Nota Integrativa**, a norma rispettivamente degli artt. 2427, 2435-bis e 2435-ter c.c., l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori.

Se la delibera è presente, stampata nel libro verbali delle assemblee e prevede un importo di compenso lordo coincidente con quello rilevato a bilancio e congruo rispetto all'andamento economico e finanziario, è possibile **dedurre** ai fini fiscali il compenso, al ricorrere di tutte le altre predette condizioni.

La **mancata delibera assembleare** configurerebbe una situazione di autodeterminazione del compenso, che non garantisce una quantificazione in modo obiettivo del costo, quindi privo dei requisiti di cui all'articolo 109 TUIR (certezza, esistenza ed obiettiva determinabilità) e sarebbe, pertanto, indeducibile.

L'ANGOLO DELL'AI

NUOVO CODICE DI BUONE PRATICHE DELL'AI ACT: PREVISIONI ED IMPATTI PER I FORNITORI E GLI SVILUPPATORI DI SOLUZIONI

Il Codice di buone pratiche (CoP) per i fornitori di modelli GPAl, da adottare entro agosto 2025, introduce obblighi di trasparenza e tutela del copyright, con requisiti più stringenti per i modelli a rischio sistemico (GPAISR). Questi includono un framework di sicurezza, gestione dei rischi e misure di mitigazione tecniche ed organizzative. L'AI Office assume un ruolo chiave nella supervisione del CoP, pubblicazione di linee guida ed applicazione di sanzioni. Il CoP, strumento di soft-law, bilancia innovazione e compliance, agevolando l'adozione dell'AI Act.

Introduzione

L'AI Act prevede l'adozione entro il 2 agosto 2025 di un **Codice di buone pratiche** (Code of practice - CoP) per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale con finalità generali (GPAI), al fine di fissare, con **norme di soft-law**, gli obblighi che i medesimi devono rispettare per l'immissione sul mercato europeo di tali modelli.

La terza ed ultima bozza CoP (finale 2 maggio 2025) precede l'entrata in vigore degli **obblighi GPAI** (2 ago. 2025), cercando di semplificare le previsioni normative con un equilibrio tra regole e flessibilità.

Il CoP distingue obblighi per GPAI "**normali**" (Trasparenza, Copyright) e GPAI a "**rischio Sistemico**" (GPAISR), questi ultimi con requisiti di Sicurezza e Protezione più severi data la loro capacità ad alto impatto.

Obblighi comuni per tutti i fornitori di modelli GPAI

A. Trasparenza e Documentazione

La trasparenza per i fornitori GPAI secondo il CoP si attua con il "**Model Documentation Form**", che deve contenere informazioni dettagliate ed aggiornate sul modello relativamente a: **dati di training, risorse e consumi**. Tali informazioni devono essere rese ai fornitori a valle in modo proattivo, mentre all'AI Office solamente su richiesta. La disponibilità di tali informazioni consente al fornitore a valle di poter adempiere ai propri **obblighi di trasparenza** nei confronti degli utenti soprattutto per i sistemi di Ai ad alto rischio. L'obbligo non si applica ai **modelli open-source**, a meno che non siano GPAISR.

B. Tutela del diritto d'autore

I fornitori GPAI devono predisporre una "**politica sul copyright**" per rispettare le scelte di opt-out degli autori dei contenuti secondo la direttiva copyright. Il CoP richiede, in particolare che vi sia una politica interna, che i **crawler** e gli **strumenti di scraping** non eludano misure tecniche di protezione, escludendo anche "domini pirata", il rispetto del **robots.txt** ed altri **protocolli di opt-out**, il compimento di "**sforzi ragionevoli**" per verificare dati provenienti da terzi e per mitigare output illeciti, l'istituzione di un punto di contatto e meccanismo di reclamo.

Obblighi Specifici per i Fornitori di GPAI a Rischio Sistemico (GPAISR)

Per i GPAI a Rischio Sistemico (GPAISR) - identificati dalla Commissione Europea secondo i requisiti indicati nell'AI Act - gli obblighi sono più stringenti.

A. Il "Safety and security framework"

I fornitori di questi modelli devono adottare un "Safety and security framework" che dettagli misure per la **valutazione, mitigazione e governance** dei rischi sistemici. Il framework deve includere: criteri di misurazione e fissazione dei livelli di rischio; previsione capacità rischiose; trasparenza input esterni

B. Valutazione e Gestione dei Rischi Sistemici

A questi fornitori è richiesta la valutazione continua dei rischi nel ciclo di vita del modello, basata sullo "stato dell'arte". L'identificazione di tali rischi comprende **rischi principali** (cybersecurity, manipolazione, perdita di controllo) ed altri (salute, diritti fondamentali). L'analisi dovrà basarsi su informazioni indipendenti e **valutazioni tecniche** (benchmark, red-teaming).

C. Misure di mitigazione tecniche e di governance

I fornitori GPAISR dovranno anche implementare delle misure di mitigazione "**Safety**" (filtri dati, monitoraggio input/output, modifica comportamento del modello) e "**Security**"

(protezione pesi/asset, cifratura, access control, prevenzione minacce interne). Le risultanze dovranno essere incluse in appositi report verso l'AI Office ed essere disponibili al pubblico. È altresì previsto il coinvolgimento di valutatori esterni indipendenti e la segnalazione di incidenti gravi.

Implicazioni e Prospettive

L'**AI Office** assume un ruolo centrale per la supervisione, la pubblicazione di linee guida e l'eventuale irrogazione di sanzioni. Il CoP cerca di equilibrare l'introduzione delle regole con le esigenze dell'innovazione prevedendo delle misure semplificate per le PMI.

Il CoP potrebbe costituire uno dei primi esempi di regolamentazione tramite **soft-law** redatta con la partecipazione di numerosi stakeholder, volta a contemperare le esigenze delle grandi Big Tech che sviluppano i **modelli di intelligenza artificiale**, con ingenti investimenti, e quelli dei fornitori a valle che intendono realizzare sistemi AI sfruttando le potenzialità di tali modelli. Il principale beneficio del CoP è che la sua adesione consente di ritenere soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dall'AI Act, così agevolando lo sviluppo di tecnologie innovative in Europa.

RESPONSABILITA' DELL'IA: CHI RISPONDE DEI CONTENUTI GENERATI E DELLE DECISIONI ALGORITMICHE

L'uso crescente dell'intelligenza artificiale in ambiti sensibili impone nuove riflessioni sulla responsabilità civile per danni causati da contenuti generati o decisioni automatizzate. Il diritto italiano si integra con il quadro europeo composto da AI Act, Dir. 2024/2853/UE e Reg. UE 988/2023. L'AI Act impone obblighi ex ante che rilevano sul piano probatorio. La Direttiva introduce una responsabilità oggettiva per software ed IA, mentre il GPSR rafforza la sicurezza dei prodotti digitali. In Italia si configura un doppio binario tra responsabilità oggettiva e soggettiva, con particolare attenzione al danno immateriale.

Introduzione

L'integrazione dei **sistemi di intelligenza artificiale in ambiti sensibili** — sanità, servizi finanziari, selezione del personale, servizi digitali — solleva una domanda cruciale: *chi risponde dei danni causati da output generati da IA o da decisioni automatizzate?* Il diritto civile italiano, fondato su imputazione soggettiva (colpa o dolo) ex artt. 2043–2059 c.c., incontra difficoltà nel trattare sistemi che agiscono con **autonomia algoritmica**.

Dal punto di vista dell'Unione Europea dopo l'abbandono dell'idea di introdurre una nuova direttiva specifica in tale ambito, si è deciso di aggiornare il complesso assetto normativo che ora, sul tema della responsabilità da AI, si compone principalmente di tre strumenti:

- il Reg. UE 1689/2024 (AI Act), regolamentazione *ex ante* del rischio;
- la Direttiva (UE) 2024/2853, sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, inclusi software e componenti digitali;
- il Reg. UE 988/2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, ora applicabile a tutti i beni, inclusi quelli digitali.

Nel contesto italiano, queste disposizioni si intrecciano con la **responsabilità contrattuale** (art. 1218 c.c.) e quella **extracontrattuale** (art. 2043 c.c.), aprendo la strada ad un'interpretazione più ampia dell'imputazione della responsabilità.

AI Act: obblighi ex ante e presunzioni nel contesto probatorio

Il **Regolamento AI**, adottato nel giugno 2024, istituisce un quadro di **governance orizzontale** basato sulla classificazione del rischio.

Pur non prevedendo sanzioni dirette o responsabilità civile, il suo valore risiede nel rafforzamento del **profilo probatorio**. La violazione degli obblighi *ex ante* può costituire una **presunzione di negligenza**, facilitando l'azione risarcitoria nei tribunali nazionali, come nel sistema giudiziario italiano. Inoltre, le indicazioni contenute nell'AI Act sono poi richiamate nelle disposizioni per la sicurezza dei prodotti ai fini della valutazione della conformità degli stessi.

Direttiva UE 2024/2853: responsabilità oggettiva per software e IA

La **Dir. 2024/2853/UE**, entrata in vigore il 18 novembre 2024, estende il regime della responsabilità da prodotti difettosi (abrogando la Direttiva 85/374/CEE) anche a software, algoritmi e sistemi di IA.

Le principali novità riguardano:

- nella definizione di **“Prodotto”** ora sono inclusi anche i software e le componenti digitali;
- si applica un regime di **responsabilità oggettiva**: il danneggiato deve dimostrare soltanto il difetto, il danno ed il nesso causale, non la colpa;
- introduce **presunzioni rafforzate**: il difetto si considera presente se il prodotto non risulta conforme all'AI Act o non sono rispettati i requisiti di documentazione e tracciabilità;
- include nel novero dei responsabili produttori, importatori, distributori, integratori e piattaforme online;
- prevede meccanismi per l'accesso facilitato alla prova da parte del danneggiato.

Il recepimento nazionale delle disposizioni della direttiva è previsto entro il 9 dicembre 2026.

Il Regolamento UE 988/2023: sicurezza “by design” e responsabilità indiretta

Il 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il Reg. UE 988/2023 (GPSR – **General Product Safety Regulation**), che sostituisce la precedente Dir. 2001/95/CE.

Anche tale Regolamento include i software nella nozione di prodotto e prevede meccanismi che hanno un impatto sulla responsabilità derivanti dai **sistemi di intelligenza artificiale**. Il Regolamento prevede:

- valutazione della sicurezza su **tutto il ciclo di vita del prodotto**, inclusi quelli digitali;
- obblighi di tracciabilità e trasparenza, con etichettature tecniche;
- poteri rafforzati alle autorità nazionali e sistemi di allerta specifici (**Safety Gate**);
- rilevanza probatoria in caso di mancato rispetto degli obblighi: nell'ambito giudiziario, il GPSR diviene un parametro utile per valutare l'eventuale negligenza.

Il GPSR non disciplina direttamente il regime di responsabilità, ma le sue previsioni ed il loro mancato rispetto possono costituire prova per una valutazione della stessa in azioni risarcitorie.

Il regime di responsabilità in Italia alla luce delle previsioni europee

Nel diritto italiano, le norme europee sopra riportate delineano un **doppio binario di responsabilità**:

- **Oggettiva**, in capo a produttore/importatore/distributore/piattaforme, ai sensi della Direttiva 2024/2853;
- **Soggettiva**, per utilizzatori, integratori e fornitori, secondo gli articoli 1218 e 2043 c.c.

Le imprese che adottano sistemi di IA devono prevedere:

- **Audit algoritmici**, sistemi di log e strumenti di tracciamento;
- Modelli di governance e sicurezza by design conformi all'AI Act e GPSR;
- Procedure trasparenti e sistemi di recall, in linea con le normative europee.

- A livello giurisprudenziale, il tema cruciale sarà distinguere:
- **Difetto di prodotto** (responsabilità oggettiva);
- **Colpa o negligenza professionale** (responsabilità soggettiva).

Particolarmente rilevante sarà l'ambito del **danno immateriale** — ad esempio diffamazione generata da IA, adozione di decisioni discriminatorie od errori rilevanti in ambito medico — dove l'algoritmo potrebbe non rientrare direttamente nella categoria di “**prodotto difettoso**”, richiedendo un approccio ibrido tra nozione classica e nuovi standard algoritmici.

QUESITI PRATICI

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE INTEGRATIVA: QUANDO PUÒ ESSERE OPPORTUNA

Viene presentata una dichiarazione di successione da parte di tre eredi, prima che un quarto renda la rinuncia all'eredità. Si deve procedere aD una dichiarazione sostitutiva anche se, ai fini della liquidazione delle imposte, non avrebbe impatti?

La **dichiarazione di successione integrativa** è un atto formale che viene presentato per correggere, modificare od integrare una dichiarazione di successione già depositata.

Questa **rettifica** può essere necessaria in diversi casi, tra cui:

- omissioni di beni o debiti dal patrimonio ereditario;
- errori materiali o formali nella dichiarazione originaria;
- necessità di aggiornare informazioni non complete od inesatte;
- mutamenti nella situazione giuridica dei beni successori (ad esempio, la scoperta di nuovi beni).

Quando viene presentata una dichiarazione di successione iniziale, infatti, non è raro che alcune informazioni siano mancanti o che ci siano errori dovuti alla complessità del patrimonio od a difficoltà nel raccogliere tutti i documenti necessari. In questi casi, la dichiarazione integrativa è un vero e proprio “rimedio” giuridico che consente di sanare eventuali lacune, evitando problemi con l'Agenzia delle Entrate o dispute tra gli eredi.

Presentare una dichiarazione di successione errata può comportare:

- **sanzioni** da parte del fisco, che potrebbero rilevare le omissioni attraverso verifiche o controlli incrociati.
- impossibilità di disporre legalmente dei **beni ereditari**, poiché in alcuni casi la successione potrebbe non essere pienamente perfezionata.
- dispute legali tra gli eredi, che potrebbero rivendicare quote non riconosciute o beni non inclusi.

La dichiarazione integrativa permette di correggere questi errori e **prevenire controversie legali o fiscali**, garantendo che la successione si concluda in maniera corretta e definitiva.

DETRAZIONE IRPEF DEL 50% DELL'IVA PER ACQUISTO IMMOBILI NEL 2023: APPLICABILITÀ

Un contribuente, nel 2023, acquista un immobile a destinazione residenziale (classe energetica A). Come da atto notarile, nel 2022 versa gli acconti per i quali non sono state emesse fatture. Alla luce dei chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito all'agevolazione, non sarebbe possibile fruire della detrazione per l'IVA relativa ad acconti corrisposti nel 2022, pur con rogito stipulato nel 2023. Verificando la posizione, la società venditrice ha emesso la fattura nel 2023 del valore complessivo dell'immobile con addebito IVA. In questo caso, può il contribuente detrarre il 50% dell'IVA totale?

L'art. 1 c. 76 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto una **detrazione IRPEF** pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione agli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, effettuati dall'01.01.2023 al 31.12.2023. Per quanto riguarda gli **acconti** versati nell'**anno precedente** (2022), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ai fini della detrazione, è applicabile il **principio di cassa**; pertanto, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel **periodo d'imposta** in cui è possibile effettuare l'acquisto agevolato (nel caso specifico, il 2023);
- non è detraibile l'IVA versata in acconto in un **anno precedente** (2022) se gli acquisti sono effettuati nell'anno successivo (2023). Nel **caso specifico** descritto:
- il contribuente ha versato acconti nel 2022 per i quali non sono state emesse fatture;
- la società venditrice ha emesso nel 2023 una fattura per il valore complessivo dell'immobile con addebito dell'intera IVA;
- il rogito è stato stipulato nel 2023.

Poiché la fattura è stata emessa interamente nel 2023 con addebito dell'IVA complessiva, e considerando che il principio di cassa prevede la rilevanza del momento del pagamento dell'imposta, il contribuente può beneficiare della **detrazione del 50% sull'intera IVA** pagata nel 2023, anche se parte del corrispettivo (gli acconti) era stato versato nel 2022.

Quanto sopra detto è confermato anche dalla Risp. AE 26 maggio 2020 n. 149, in cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente all'acquisto di immobili residenziali, è detraibile anche l'IVA **sull'acconto**, purché il pagamento dell'IVA venga effettuato nel periodo d'imposta in cui è possibile effettuare l'acquisto agevolato.

UTILI EXTRACONTABILI NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE: PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

La Corte di legittimità non ha mai affermato che, ove ci siano maggiori redditi accertati ad una società a ristretta base, ne deriva la tassazione di utili in capo al socio, affermando che il ristretto numero dei soci e la sussistenza di un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci porta a presumere la distribuzione ai soci degli utili.

(CGT II Lombardia 23 maggio 2025 n. 1330)

CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI: DEFINIZIONE NORMATIVA E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

La recente giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la nozione di credito inesistente è imperniata sul duplice presupposto della mancanza totale o parziale del presupposto costitutivo dei crediti medesimi e della non riscontrabilità della compensazione mediante i controlli di legge. Per “credito non spettante”, invece, si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti tra contribuente ed Erario.

(Cass. 28 maggio 2025 n. 19868)

OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW: ESCLUSO IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA

L'omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi, in quanto violazione di natura meramente formale e comunicativa, non integra di per sé il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in assenza di un accertamento formale di un'imposta evasa (IRPEF od IVA) e di condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'azione di riscossione dell'Erario.

(Cass. 4 giugno 2025 n. 20649)

DETRAZIONI PER FIGLI AFFIDATI MAGGIORENNI

La Corte di Cassazione, allineandosi alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato che la detrazione per figli a carico prevista dall'art. 12, c. 1, TUIR spetta integralmente (cioè nella misura del 100%) al genitore affidatario anche dopo il compimento della maggiore età, senza necessità di un nuovo accordo con l'altro genitore separato o divorziato.

(Cass. 8 giugno 2025 n. 15224)

IMPATRIATI CON TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE E NON DEL DOMICILIO FISCALE

È arbitraria la tesi dell'Ufficio finanziario secondo cui i beneficiari del regime impatriati sarebbero i lavoratori che trasferiscono il domicilio fiscale, ritenendo irrilevante il trasferimento della residenza fiscale.

(CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1486)

RICERCA E SVILUPPO: L'INNOVAZIONE SI MISURA SULLE CONOSCENZE DELL'IMPRESA

L'innovazione ai fini del bonus R&S va valutata rispetto allo stato delle conoscenze dell'impresa, non in senso assoluto o in relazione al mercato. Inoltre, il MIMIT è competente per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di R&S e l'Agenzia delle Entrate non può introdurre criteri autonomi o più restrittivi.

(CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1482)

È SOGGETTA A REGISTRO FISSO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI SOMME

Non vi è alcuna manifestazione di ricchezza - che giustificerebbe, in virtù del principio costituzionale di capacità contributiva, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa - in caso di assegnazione del credito nell'ambito di una procedura esecutiva.

(CGT II Lombardia 10 giugno 2025 n. 1448)

FRANCHISING: ANALISI DELL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

L'esistenza della posizione dominante si deve collocare al di fuori del tenore del mero contenuto della pattuizione contrattuale e dunque, di regola, all'esterno del contratto di franchising, ovverosia del mero tenore delle sue clausole, sia pure dispiegando rilevanza sulla sua stipulazione.

(Cass. 6 giugno 2025 n. n. 15023)

Scadenze dal 16 giugno al 30 giugno 2025

16 GIUGNO	▪ Accise di maggio: versamento ▪ Acconto IMU: versamento ▪ Deposito bilancio presso la sede sociale a 180 giorni ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a maggio: registrazione ▪ Fatture differite: cessioni di maggio ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di maggio ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di maggio (Tobin tax): versamento ▪ IVA di maggio: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di giugno ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di maggio ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato entro il 31 maggio: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato entro il 31 maggio: invio all'AE ▪ Ritenute operate a maggio: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di maggio
23 GIUGNO	▪ Istanze per il credito d'imposta investimenti ZLS 2025
25 GIUGNO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di maggio
30 GIUGNO	▪ Acconto IMU: ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni) ▪ Approvazione bilancio d'esercizio 2024 a 180 giorni ▪ Canone TV: dichiarazione sostitutiva di non detenzione II semestre ▪ Dichiarazione IMU - enti commerciali e persone fisiche ▪ Dichiarazione IMU: enti non commerciali ▪ Diritto annuale CCIAA: versamento ▪ ETS: deposito del bilancio d'esercizio al RUNTS ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento III rata ▪ Imposta di soggiorno: dichiarazione annuale ▪ Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ: versamento

	▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a maggio ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati ad aprile ▪ Locazioni brevi: comunicazione dati dei contratti ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: maggio ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 20 giugno: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 20 giugno: invio all'AE ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria maggio ▪ PREU: III acconto maggio-giugno (III periodo contabile) ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° giugno: versamento ▪ Saldo 2024 e I acconto 2025 IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive: versamento ▪ Trasmissione somme erogate da operatori del settore assicurativo ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di maggio ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS non UE e pagamento dell'IVA del 1° trimestre ▪ Vendite a distanza: Dichiarazione IVA Ioss e pagamento IVA di maggio ▪ Web Tax: dichiarazione
--	--

Scadenze dal 1° luglio al 15 luglio 2025

15 LUGLIO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di giugno ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di giugno: annotazione separata ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a giugno: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di giugno ▪ Fatture differite: cessioni di giugno
----------------------------	--

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

